

**Asm Vigevano e Lomellina spa**  
Vigevano - Viale Petrarca 68

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 marzo 2020

L'anno duemilaventi il giorno 29 del mese di marzo alle ore 22.00 in Vigevano si è riunita, l'Assemblea dei Soci di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A a seguito dell'esercizio dei poteri in capo al Presidente dell'assemblea ordinaria dei soci nelle ipotesi degli artt. 4, c. 2 e 6, c. 3, l. 444/1994, a cui rinvia l'art. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle societa' a controllo pubblico), c. 15, d.lgs. 175/2016 .

Assume la presidenza dell'Assemblea nel ruolo istituzionale di organo monocratico il dott. Gianluca Zorzoli quale Presidente dell'organo collegiale dell'assemblea dei soci di ASM Vigevano e Lomellina Spa. Lo stesso è presente in audioconferenza, così come il segretario verbalizzante della seduta Rag. Simona Vismara ed il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Mario Guallini, in virtù di quanto disposto all'art. 106 del d.l 18/2020.

Il Presidente dichiara validamente costituita in sede ordinaria l'Assemblea dei soci monocratica per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

**1. Delibera dell'assemblea ordinaria dei soci a seguito dell'esercizio dei poteri in capo al Presidente dell'assemblea ordinaria dei soci nelle ipotesi degli artt. 4, c. 2 e 6, c. 3, l. 444/1994, a cui rinvia l'art. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle societa' a controllo pubblico), c. 15, d.lgs. 175/2016**

1. Delibera dell'assemblea ordinaria dei soci a seguito dell'esercizio dei poteri in capo al Presidente dell'assemblea ordinaria dei soci nelle ipotesi degli artt. 4, c. 2 e 6, c. 3, l. 444/1994, a cui rinvia l'art. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle societa' a controllo pubblico), c. 15, d.lgs. 175/2016

Il Presidente

*visto la l. 444/1994 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi);*

vista la l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);

visto il d.lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);

visto il d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*);

visto il d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica*);

vista la l. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione*);

visto il d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);

visto il d.lgs. 39/2013 (*Disposizioni in materia di inconfondibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*);

visto lo Statuto di questa società;

visto il Regolamento del Comitato di controllo analogo congiunto;

visto i compiti del RPCT;

visto il Codice Civile;

visto, sull'argomento, il verbale della precedente delibera di assemblea ordinaria dei soci;

visto, sull'argomento, il precedente verbale del sopracitato Comitato;

preso atto che l'art. 1 (*Oggetto*), c. 3, d.lgs. 175/2016 recita: «3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle societa' a partecipazione pubblica le norme sulle societa' contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato»;

premesso che, in data 18/3/2020, l'assemblea dei soci di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. ha concluso la fase dibattimentale, deliberando quanto previsto al punto n. 2 del relativo verbale, al quale si rinvia;

constatato che, in data 25/3/2020, alle ore 15.00, il Comitato di controllo analogo congiunto si è riunito per rendere il proprio parere obbligatorio in merito alla nomina dell'amministratore unico di ASM Vigevano e Lomellina S.p.a., in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 10, c. 1, dello statuto sociale di codesta Società;

constatato che l'art. 5, c. 5, d.lgs. 50/2016 ai fini della delegazione interorganica prevede che: «*5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti»;*»;

constatato che un componente di detto Comitato di controllo analogo congiunto ha espresso il proprio parere negativo in ordine: 1) al diritto di fruire, come da statuto sociale di almeno 30 giorni per pronunciarsi in sede di Comitato; 2) al parere richiesto in via prodromica dal Comune di Vigevano; 3) e quindi, alla nomina del candidato designato dal Sindaco di Vigevano;

preso atto che sarà cura dell'organo che ha proposto la designazione dell'amministratore unico prendere in esame il parere espresso dal componente di Comitato affinchè sia consentita a tutte le amministrazioni pubbliche socie la possibilità di esercitare un controllo analogo congiunto in coerenza con quanto previsto dall'art. 5, c. 5, lett. a) e b), d.lgs. n. 50 del 2016;

preso atto che l'art. 11, d.lgs. n. 175/2016, applicabile a codesta Società, detta disposizioni in materia di *governance* delle società a controllo pubblico;

preso atto che l'art 11, c. 15, di detto ultimo decreto legislativo, sancisce che *“Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444”*;

preso atto che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 3, l. n. 444/1994, gli organi amministrativi scaduti devono essere ricostituiti entro quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza;

preso atto che, ai sensi dell'art. 4, cc. 1 e 2, l. n. 444/1994, *“nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo”*;

preso atto che, ai sensi di detta ultima previsione, l'assemblea dei soci di ASM Vigevano e Lomellina Spa non ha proceduto alla nomina dell'amministratore unico entro il 42-giorno decorrente dalla data di dimissioni dell'Amministratore Unico, la relativa competenza è stata trasferita al proprio Presidente, il quale comunque dovrà esercitarla entro il 45-esimo giorno;

preso atto che, ai sensi dell'art. 6, l. n. 444/1994 *“I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva”*;

constatato che l'Amministratore Unico di codesta Società ha presentato le proprie dimissioni ai Soci, il giorno 13.02.2020, con decorrenza dal medesimo giorno ricevute il 13.02.2020;

preso atto che la scadenza dei 45 giorni previsti dalla l. n. 444/1994 (giusto il rinvio operato dall'art. 11, c. 15, d.lgs. 175/2016), coincide con il giorno 29.03.2020;

constatato che il 43-esimo giorno è stato il 27.03.2020;

ritenuto corretto richiamare la pre-informativa fornita da questo organo amministrativo il 27.03.2020 tramite posta elettronica certificata, all'attenzione dei Sindaci degli enti locali soci di codesta Società,

dell'Assessore alle Partecipate del Comune di Vigevano, del Presidente del Comitato di controllo analogo congiunto, del Presidente del collegio sindacale e del RPCT;

*ritenendo* opportuno ricordare che detta pre-informativa dava conto che, concretizzatasi l'ipotesi contemplata dall'art. 4, cc. 1 e 2, l. n. 444/1994, sarebbe stato intendimento di questo Presidente dell'organo assembleare di ASM Vigevano e Lomellina S.p.a. procedere alla ricostituzione dell'amministratore unico con le stesse deleghe;

*preso atto* che a tutt'oggi non ha avuto luogo la delibera assembleare di nomina dell'organo amministrativo;

*constatato* che, a tutt'oggi, il Sindaco del Comune di Vigevano non ha comunicato allo scrivente (che si è candidato a coprire il ruolo di amministratore unico con deleghe) alcuna irrecivibilità della propria domanda, così come non ha comunicato allo scrivente nessun elemento tale da ritenere la propria domanda incompatibile o incandidabile ai sensi del d.lgs. 39/2013;

*richiamato* il precedente verbale del Comitato di controllo analogo congiunto del 25.03.2020;

*richiamata* la determina del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (nel seguito, RPCT) del 26.03.2020;

*considerato* che a tutt'oggi rispetto ai 45 giorni anzicitati si è entrati nell'ultimo giorno utile;

*ritenuto* di aver fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto alla base della presente delibera;

## DELIBERA


- 1) di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa come parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
- 2) che in carenza della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci di un diverso organo amministrativo ai sensi dell'art. 11, c. 15, d.lgs. 175/2016, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 4, c. 2 e 6, c. 3, l. 444/1994, tenendo conto del tempo a disposizione; della necessità di

garantire la continuità della gestione aziendale evitando le conseguenze estreme previste dall'art. 6, cc. 1 e 2, l. 444/1994; della insussistenza di condizioni di inconfondibilità e di incandidabilità previste dal d.lgs. 39/2013; disponendo poi della determina del RPCT; è riconfermato nel proprio ruolo di Amministratore unico con deleghe lo stesso dottor Gianluca Zorzoli, già ricoprente tale carica, fornendo copia del presente verbale a tutti i Sindaci degli enti locali soci, al Presidente del comitato di controllo analogo congiunto, al RPCT e al Presidente del Collegio sindacale e quindi ai legali rappresentanti della società del gruppo di cui trattasi;

- 3) di dare luogo agli adempimenti di legge connessi e conseguenti a quanto deliberato sul precedente punto n. 2.

Non essendovi altro da deliberare, previa lettura e approvazione del presente verbale, il Presidente scioglie la seduta alle ore 22,15.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA



IL SEGRETARIO

